

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	96
Data di Arrivo		Data di Partenza	13/01/2016
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI
Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI
Alla c.a.	Sig.ri Consiglieri Nazionali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AAIE	AA5A8	4	2016	AS bb

Oggetto:	D.Lgs n. 33/2013 – Trasparenza della Pubblica amministrazione – obbligo di pubblicazione per gli ordini professionali. Nuovi obblighi alla data del 31/01/2016.
-----------------	--

Egregi Presidenti,

a scopo puramente informativo, con la presente si ricorda che, riguardo agli obblighi di cui al **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**, recante **“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”**, ciascun Ordine e Federazione dovrà attivare, sul proprio sito internet, un'apposita sezione denominata **AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**.

Gli atti ed i provvedimenti di cui è fatto obbligo di pubblicazione nell'area dedicata alla trasparenza sono riassunti nella lista già inviata con circolari CONAF n. 10_2014 e 64_2014 e riportati in forma estesa nel succitato D.Lgs 33/2013.

Quanto già comunicato è stato confermato dalla sentenza n. 11391 del TAR Lazio del 24 settembre scorso che ha respinto il ricorso di alcuni Consigli dell'Ordine professionale (degli Avvocati), avverso le delibere dell'**Autorità nazionale anticorruzione** (nn. 144 e 145 del 2014), con cui veniva specificata l'**applicabilità** diretta anche agli Ordini professionali di quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal DLgs. 33/2013.



Tale problematica era già stata affrontata anche a livello più generale. Il Presidente del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali aveva sottoposto all'ANAC (nota del 23 febbraio 2014) un parere sulla **non applicabilità** a detti enti delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza. Ma l'ANAC aveva risposto – proprio con la delibera n. 145/2014 – che, pur tenendo in considerazione detta **peculiare natura** degli enti esponenziali delle comunità professionali, la loro **appartenenza** alla categoria degli **enti pubblici non economici** imponeva l'adozione di tutti gli obblighi e gli adempimenti tesi a **prevenire** la corruzione.

Il TAR ribadisce, pertanto, la **legittimità** di tali delibere, precisando l'**operatività** nei confronti degli enti in questione, in via diretta (e **non mediata** da atti applicativi emessi dai medesimi organismi interessati), di tutta la normativa in materia di **contrastò alla corruzione**, compresi gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. Per giungere a tale conclusione i giudici del Lazio affrontano, una ad una, tutte le argomentazioni opposte dai ricorrenti.

Da questa norma risulta che la natura associativa **non impedisce** l'ascrizione al novero degli **enti pubblici non economici**. Lo stesso deve dirsi per le altre peculiari caratteristiche degli enti in discorso, quali **l'autonomia patrimoniale e finanziaria**, il **finanziamento** solo mediante i contributi degli iscritti, la potestà di **auto-organizzazione**.

Per il TAR, non risulta dirimente neppure la **mancata ricomprensione** degli Ordini nel conto economico consolidato dello Stato, ovvero tra gli enti individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica). Il cuore della questione *“l'esenzione solo di alcuni enti pubblici non economici, rispetto alla generalità della categoria e rispetto a tutti gli altri enti pubblici, dall'osservanza dei detti obblighi, comporterebbe – essa sì – la lesione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione”*.

Le **conseguenze pratiche** e organizzative di tale sentenza sono l'applicazione in toto della disciplina per la prevenzione della corruzione e delle relative delibere dell'ANAC, per cui sarà necessario che gli Ordini professionali, nell'ambito della loro autonomia:

- provvedano alla **predisposizione** del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza, nonché alla nomina dei rispettivi Responsabili (RPC e RT);
- che essi curino l'adempimento agli obblighi di trasparenza di cui al DLgs. 33/2013;
- che essi osservino i divieti in materia di **inconferibilità** ed **incompatibilità** degli incarichi di cui al DLgs. 39/2013.

Tutto ciò pur evidenziando talune **problematicità** soprattutto in relazione alle strutture di minore complessità.



Pertanto, si comunica che da parte dell'Autorità guidata da Raffaele Cantone, come previsto dalla legge Severino, è in corso una verifica "porta a porta" sul rispetto degli adempimenti anticorruzione da parte degli Ordini professionali. In particolare nessun ordine potrà sottrarsi a due differenti adempimenti.

- 1) Il primo legato alla nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente sia a livello nazionale sia a livello locale.
- 2) Il secondo relativo, invece, agli oneri sulla trasparenza. Adempimenti a cui, ad avviso dell'Anac, gli ordini non potranno venire meno in quanto enti pubblici non economici anche se originariamente pensati per le amministrazioni centrali e per gli enti pubblici nazionali.

Gli Ordini professionali stanno cercando di dialogare con l'Anac per giungere ad una soluzione che possa da un lato soddisfare le esigenze di trasparenza richieste dall'Autorità e dall'altro lato assecondare le esigenze anche organizzative, delle singole organizzazioni per evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 19, del dl 90/2014 (da 1.000 a 10 mila euro). La questione, però, non sembra di immediata soluzione.

Per quanto riguarda la nomina dei referenti anticorruzione e la redazione del piano triennale anticorruzione la sentenza n. 11391 del TAR Lazio del 24 settembre scorso recita:

"... E' ... infondata la censura per cui la nomina del responsabile, per gli enti in questione, potrebbe mancare ove non siano presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, dato che tale figura non potrebbe essere reperita all'esterno (commi VII ed VIII dell'art. 1).

Infatti occorre ritenere che solo ove tali figure dirigenziali vi siano, si dovrà nominare un dirigente; ma qualora esse non siano previste dalla pianta organica (o comunque non siano presenti), si dovrà dare preferenza all'applicazione più lata della norma, e dovrà essere nominato un soggetto non dotato di qualifica dirigenziale.

Inoltre, qualora la redazione del piano non sia possibile a causa della assenza di idonee professionalità all'interno dell'ente, si potrà utilmente fare ricorso al generale istituto dell'accordo tra pubbliche amministrazioni, disciplinato dall'art. 15 della legge n. 241 del 1990: norma, quest'ultima, che soccorre in via generale qualora sia necessario o opportuno che determinate pubbliche amministrazioni svolgano in comune determinate attività o funzioni. ..."

La questione della trasparenza relativa agli oneri, invece, riguarda la pubblicazione online dei redditi professionali e patrimoniali di ciascun iscritto che abbia anche una carica all'interno della singola organizzazione. Quindi, non solo i soli introiti derivanti dall'attività con l'ordine ma anche tutti quelli che derivano non solo dalla attività professionale ma anche dal singolo patrimonio.



In riferimento "ai ritardatari" il Presidente l'Anac ha emanato un recente comunicato che detta alcuni obblighi cui gli enti pubblici economici (così come le partecipate della Pa) devono dar corso

entro fine anno; obblighi anticorruzione indicati dall'Anac nella determinazione 8/2015 che all'art. 3 comma a) recita:

"Gli enti di diritto pubblico non economici comunque denominati, istituiti, vigilati e controllati da una pubblica amministrazione, nazionale, regionale o locale, ivi compresi le agenzie fiscali, gli ordini professionali, le università statali adottano ciascuno un proprio PTPC e un Programma per la trasparenza, integrati come indicato. A tali soggetti si applicano, quindi, pienamente le disposizioni del presente Aggiornamento."

Le scadenze più ravvicinate indicate nella succitata determinazione sono:

- 1) L'obbligo di nominare tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione.
- 2) Il responsabile anti-corruzione deve quindi predisporre entro il **15 gennaio 2016** una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal Piano nazionale anticorruzione e dare conto delle misure già adottate in attuazione delle linee guida.

Il Link dove poter scaricare la scheda standard per la redazione della relazione e le sue modalità di compilazione e pubblicazione è il seguente:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=38bb1c690a778042480ff417f61e86f3

- 3) Il completo adeguamento alle linee guida deve avversi con l'adozione di misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione entro il **31 gennaio**.
- 4) Le società e gli enti destinatari delle linee guida debbono adeguare tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza previste dal Dlgs 33/2013 si applicano a questi soggetti già in virtù di quanto previsto dall'articolo 24-bis del Dl 90/2014.

Infine, nella seduta del 28 ottobre scorso, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'Aggiornamento per il 2015 del PNA 2013-2016, volto al miglioramento della qualità dei Piani anticorruzione delle amministrazioni pubbliche. Aggiornamento che richiede una rivisitazione e un'analisi dei Piani anticorruzione adottati dalle amministrazioni pubbliche e che si sono rivelati per più aspetti gravemente carenti, soprattutto per la mancata individuazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione, che fossero il frutto di una compiuta autoanalisi organizzativa delle amministrazioni, alla ricerca di aree e attività più esposte al rischio di corruzione. I nuovi Piani anticorruzione dovranno essere adottati dalle amministrazioni entro il 31 gennaio 2016, mentre, l'Autorità, da parte sua, userà tutti i poteri e gli strumenti a disposizione, dalla vigilanza sulla qualità delle misure adottate (e sulla loro effettiva attuazione) alla collaborazione fattiva, alla formazione.

A questo fine, nell'ultima parte della determinazione, sono indicati con chiarezza i doveri di attuazione delle amministrazioni, considerati come altrettanti punti di verifica, sui quali l'Autorità svolgerà con carattere prioritario la propria attività di vigilanza.

Si riporta qui di seguito il testo originale:



“VIGILANZA DELL’ANAC: PRIORITÀ E OBIETTIVI

5

L’Autorità esercita, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. f), della l. 190/2012, «la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni». È in questo modo data evidenza anche alla centralità dell’adozione di misure effettivamente attuabili ed efficaci per la prevenzione della corruzione.

Si ritiene utile, a tal fine, indicare sinteticamente e riassuntivamente le attività che le amministrazioni e gli altri enti dovranno svolgere ai fini del miglioramento della qualità dei PTPC e più in generale delle misure di prevenzione.

Su questi aspetti da considerare attentamente per i PTPC che saranno approvati entro il 31 gennaio 2016, si concentrerà in via prioritaria la verifica, la vigilanza e il controllo dell’Autorità.

Si evidenzia che i PTPC, anche quelli 2016-2018, devono essere pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti”, “Corruzione”. In una logica di semplificazione degli oneri, pertanto, essi non devono essere trasmessi all’ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica. Al fine di consentire il monitoraggio dell’ANAC, le amministrazioni e gli enti mantengono sul sito tutti i PTPC adottati, quindi anche quelli riferiti alle annualità precedenti all’ultima.

• Trasparenza sul processo di formazione del PTPC

Il PTPC dovrà dare evidenza al processo effettivamente seguito per la sua adozione. Rilevano, a tal fine, le soluzioni adottate per assicurare il forte coinvolgimento degli organi di indirizzo, sia nella definizione del contenuto del PTPC e delle misure adottate, sia nelle indicazioni date all’amministrazione tutta (dirigenti e dipendenti) sulla necessaria e piena attuazione, con il concorso di tutti i soggetti interessati, delle misure di prevenzione. Tali soluzioni devono, pertanto, essere descritte nello stesso PTPC, che contiene anche disposizioni sulla procedura da adottare per gli aggiornamenti e per la verifica dell’attuazione delle misure.

• Connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure

Il PTPC dovrà indicare con chiarezza il nesso realizzato tra analisi conoscitive a monte e individuazione delle misure. Le misure devono, cioè, essere fondate in modo comprensibile sulle risultanze delle analisi effettuate. Il PTPC dovrà, quindi, dare conto dell’effettivo svolgimento dell’analisi di contesto, esterno e interno, della mappatura dei processi, della mappatura dei procedimenti, della valutazione del rischio. Dovrà, di conseguenza, risultare chiaro per quali motivi l’amministrazione considera a maggior rischio, e quindi tratta con priorità, un’area rispetto ad altre.

• Centralità delle misure di prevenzione

Le misure devono essere individuate nei PTPC e la loro attuazione chiaramente programmata. Un PTPC che fosse privo della specifica individuazione di misure con le caratteristiche indicate (chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità – quanto all’effettiva attuazione e quanto all’efficacia) sarebbe ritenuto dall’Autorità come PTPC mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge. L’Autorità vigilerà sull’adozione e sulla completezza delle misure, anche esercitando i conseguenti poteri di ordine di cui al co. 3 dell’art. 1 della l. 190/2012.



• Misure e responsabilità degli uffici

Per assicurare che le misure di prevenzione siano coerenti con la legge e con il PNA è essenziale la loro chiara articolazione in specifiche e concrete attività che i diversi uffici devono svolgere per dare loro attuazione. È indispensabile che tale ripartizione di responsabilità sia esplicitata nel PTPC e che ad esse sia connessa l’attivazione della responsabilità dirigenziale (o di altri strumenti di valutazione della performance, individuale e organizzativa).

Si ricorda inoltre che L'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori) ha definito le modalità con le quali, a seguito della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, ogni anno **ogni singola Pubblica Amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale un documento contenente i dati relativi alle gare di appalto effettuate l'anno precedente.**

Il formato previsto per questo documento è XML e la scadenza prevista per la pubblicazione e trasmissione di questi dati è stata fissata al **31 gennaio** di ogni anno.

Inoltre sempre al **31 gennaio 2016** è stata prorogata la scadenza per la predisposizione e la pubblicazione delle attestazioni degli OIV (organismi Indipendenti di Valutazione di cui all'art.44 del d.lgs. 33/2013) o di strutture con funzioni analoghe. Le attestazioni degli OIV (o di altra struttura con funzioni analoghe), relative all'anno 2015, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate, entro il **29 febbraio 2016**, nella sezione:

“Amministrazione trasparente” > “Disposizioni generali” > “Attestazioni OIV o di struttura analoga”

Certi di aver fornito un ausilio alle determinazioni che gli Ordini dovranno attuare, si porgono,
cordiali saluti,

F.to Il consigliere segretario
Coordinatore Dipartimento Attuazione
della Riforma Professionale
Riccardo Pisanti, *Dottore Agronomo*



F.to Il Presidente
Andrea Sisti, *Dottore Agronomo*



ALLEGATI:

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- sentenza n. 11391 del TAR Lazio del 24 settembre scorso;
- determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015